



Ufficio Viabilità

Lodi, 22 aprile 2013
Prot. N. 18725/2013
Cat.06 Cl.07

ORDINANZA N° 171/2013 DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

IL DIRIGENTE

Richiamate le delibere di G.C. n°31 del 02 febbraio 1999, n°59 del 09 marzo 2004, n°222 del 14 settembre 2004 e n°16 del 17 gennaio 2013;

Considerato che recependo le indicazioni della delibera di Giunta Comunale n°16 del 17.01.2013 è stato realizzato un ulteriore varco per il controllo elettronico degli accessi alla Zona a Traffico Limitato in corrispondenza dell'intersezione C.so Umberto I - Via Fanfulla - C.so Adda;

Preso atto di come con l'entrata in funzione del nuovo punto di rilevamento elettronico degli accessi alla Zona a Traffico Limitato si rende necessario armonizzare la disciplina della circolazione e le modalità di controllo a quanto attualmente in vigore nella restante area cittadina destinata a ZTL;

Visti gli artt. 5, 7 e 37 del D. Lgs. 30 Aprile 1992, n°285 e s.m.i. concernente l'approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;

Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992, n°495 (Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada) e s.m.i.;

Richiamate inoltre:

- la delibera di Giunta Comunale n°216 del 27 dicembre 2007, di adozione del Piano Urbano della Mobilità che prevede in particolare anche l'impiego di un sistema di controllo elettronico dei varchi di accesso alla Zona a Traffico Limitato;
- la delibera di G.C. che con cadenza periodica (di norma annuale) approva adeguata ed eventualmente integra il Piano della Sosta;

Visto il DPR 250/99, "Regolamento recante norme per l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle Zone a Traffico Limitato";

Ritenuto opportuno riunire in un unico provvedimento, sostitutivo di tutti i precedenti, la disciplina della Zona a Traffico Limitato del Centro Storico, anche in funzione del conseguimento dell'obiettivo della semplificazione degli atti amministrativi;

Considerato che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha già precedentemente autorizzato l'installazione e l'attivazione di un sistema di controllo degli accessi con nota Prot. n°87991 del 31 ottobre 2008 e di come risulti attualmente in via di perfezionamento l'iter autorizzativo relativo all'implementazione del sistema di rilevamento elettronico degli accessi veicolari all'interno del perimetro della ZTL;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali, che conferisce le competenze del provvedimento al Dirigente Competente;

ORDINA

1. all'interno del perimetro della Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.), costituita dai tratti viari per esteso elencati nel successivo allegato 1 è attivo un sistema per il controllo elettronico degli accessi. All'interno della ZTL fatte salve le deroghe di seguito riportate, sono permanentemente vietati il transito e la sosta di tutti i veicoli ad esclusione dei velocipedi e dei veicoli a trazione animale;



Veicoli per i quali non è previsto il rilascio di specifico contrassegno autorizzativo del transito e/o della sosta all'interno della ZTL

- autobus in servizio di linea urbano e scuolabus;
- taxi e veicoli da noleggio con conducente in regolare servizio;
- veicoli previsti dall'art. 177 del Codice della Strada e veicoli di servizio appartenenti a Corpi Armati dello Stato, Prefettura, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Comune di Lodi; Parco Adda Sud;
- veicoli di rappresentanze diplomatiche;
- veicoli di proprietà di istituti di vigilanza purché chiaramente riportanti il logo o la denominazione dell'istituto medesimo ed esclusivamente se utilizzati per servizi istituzionali ;
- mezzi adibiti alla rimozione di veicoli e/o soccorso stradale per interventi da effettuarsi all'interno della ZTL;
- veicoli di proprietà di enti o società gestori delle reti primarie di distribuzione dei servizi (acqua, gas metano, elettricità, telefonia, ecc) e/o degli eventuali appaltatori dei servizi di manutenzione delle reti medesime (alla sola condizione che il transito risulti finalizzato ad interventi da eseguirsi all'interno del perimetro della ZTL
- veicoli adibiti alla pulizia e manutenzione di strade, segnaletica, fognature, verde pubblico, impianti tecnologici ecc. per interventi da effettuarsi all'interno della ZTL;
- veicoli per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, pulizia cassonetti e lavaggio strade per interventi da effettuarsi all'interno della ZTL;
- veicoli adibiti a servizi postali e di corriere espresso;
- veicoli di proprietà dell'A.S.L. Provinciale di Lodi che riportino in evidenza l'indicazione ed il logo dell'Ente di appartenenza, per servizi sanitari da effettuarsi all'interno della ZTL;
- veicoli a servizio di persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, purché titolari di apposito contrassegno rilasciato dall'amministrazione comunale di residenza conformemente alla vigente normativa in materia ovvero veicoli di Associazioni, Enti ed Istituti di assistenza adibiti al trasporto di persone diversamente abili muniti di scritte o stemmi che li rendano individuabili;
- autocarri aventi massa a pieno carico fino a 3,5 t. per le consegne da effettuarsi all'interno della ZTL esclusivamente nei giorni e negli orari in cui sono consentite le operazioni di carico e scarico (cd "fornitori abituali");
- veicoli utilizzati dagli operatori commerciali su area pubblica per l'allestimento dei mercati di piazza della Vittoria, via Volturno e via Cavour.
- Veicoli di proprietà o in uso ai nuclei familiari residenti nei seguenti tratti viari esterni alla ZTL (conformemente alle modalità periodicamente stabilite dall'Allegato A del Piano della Sosta vigente nell'anno solare di riferimento):
 - Via Lodino (tratto Via Vistarini ÷ Via Fanfulla)
 - C.so Adda (tratto Via S.Francesco ÷ Via San Giacomo)

Per la categoria di veicoli sopraelencati è ammessa:

- la circolazione** all'interno della Z.T.L. con l'obbligo di comunicare preventivamente (ovvero entro le 48 ore successive al primo accesso nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa in materia), gli estremi identificativi del veicolo (Targa marca e modello) ed ogni altro eventuale dato richiesto ai fini dell'inserimento degli stessi nell'apposita "white list" del sistema di controllo elettronico (solo in caso di giustificato motivo potranno essere accettate comunicazioni pervenute oltre il termine indicato).
In caso di omessa regolarizzazione il transito verrà considerato abusivo e conseguentemente sanzionato ai sensi della vigente normativa in materia;
- la sosta**, per il tempo strettamente necessario o comunque nel rispetto dei termini di volta in volta stabiliti dalle norme regolamentari in vigore ed a condizione che la stessa non crei in ogni caso intralcio o pericolo alla circolazione stradale;

Veicoli per i quali è previsto il rilascio di specifico contrassegno autorizzativo del transito e/o della sosta all'interno della ZTL

- a. veicoli appartenenti a nuclei familiari residenti/domiciliati nella ZTL o appartenenti a soggetti residenti/domiciliati all'esterno della ZTL (contrassegno RESIDENTI DIVIETO), aventi disponibilità di posto auto all'interno della stessa per i quali:



Ufficio Viabilità

- ❑ la **circolazione** è ammessa senza limiti temporali ma con l'obbligo di attenersi rigorosamente al percorso riportato sul contrassegno;
 - ❑ la **sosta** non è consentita;
- b. veicoli appartenenti a nuclei familiari residenti/domiciliati nella ZTL non aventi disponibilità di posto auto all'interno della stessa (contrassegno RESIDENTI P e P con banda) per i quali:
- ❑ la **circolazione** è ammessa senza limiti temporali ma con l'obbligo di attenersi rigorosamente al percorso riportato sul contrassegno;
 - ❑ la **sosta** (avente durata massima pari a **15 minuti**) è consentita, nel rispetto delle norme in materia purché la vigente segnaletica stradale lo consenta, per effettuare operazioni di carico/scarico in prossimità della propria/o residenza/domicilio.
- c. veicoli, muniti dell'apposito contrassegno autorizzativo, utilizzati da:
- aziende ubicate all'esterno della ZTL che effettuano interventi di manutenzione urgenti a domicilio (CONTRASSEGNO SERVIZI URGENTI A DOMICILIO);
 - aziende che effettuano recapito di merci deperibili (CONTRASSEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE);
 - imprese di pulizia (CONTRASSEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE);
 - medici di base e personale che effettua assistenza domiciliare (CONTRASSEGNO MEDICI DI BASE);
 - organi di informazione (CONTRASSEGNO ENTI/STAMPA);
 - enti o uffici pubblici (CONTRASSEGNO ENTI/STAMPA);
- per i quali:
- ❑ la **circolazione** è consentita con le limitazioni temporali eventualmente riportate sul titolo autorizzativo, esclusivamente se finalizzata ad interventi da effettuarsi all'interno della ZTL);
 - ❑ la **sosta** è consentita, nel rispetto delle norme in materia e con le eventuali limitazioni stabilite dal "Piano della Sosta" approvato periodicamente dalla Giunta, in prossimità del luogo dell'intervento limitatamente al tempo strettamente necessario.
Per i contrassegni ATTIVITA' PRODUTTIVE la **sosta** operativa (per sosta operativa s'intende la sosta del veicolo con la presenza di personale impegnato in operazioni di carico/scarico) non può comunque protrarsi per più di **15 (quindici) minuti**.
- d. veicoli, muniti dell'apposito contrassegno autorizzativo, utilizzati da:
- veicoli utilizzati da aziende ubicate all'interno della ZTL, (CONTRASSEGNO SERVIZI URGENTI A DOMICILIO), che effettuano interventi di manutenzione urgenti a domicilio per i quali:
 - imprese funebri (CONTRASSEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE);
- ❑ la **circolazione** è ammessa senza limiti temporali in ogni caso in cui risulti necessario fare riferimento alla sede operativa dell'attività per il reperimento di materiale ovvero di qualsivoglia genere di supporto tecnico (attrezzature, utensili, strumenti ecc.) indispensabile per approntare interventi manutentivi aventi carattere di eccezionalità ed urgenza ovvero nel caso in cui la stessa sia finalizzata ad interventi da effettuarsi all'interno della stessa);
 - ❑ la **sosta** è consentita, nel rispetto delle norme in materia, in prossimità della sede operativa o del luogo dell'intervento, limitatamente al tempo strettamente necessario.
- e. veicoli, muniti dell'apposito contrassegno autorizzativo, utilizzati da:
- attività commerciali ubicate all'interno della ZTL (CONTRASSEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE);
 - attività artigianali ubicate all'interno della ZTL che non effettuano interventi di manutenzione urgenti a domicilio (CONTRASSEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE);
 - istituti di credito con sede o filiale all'interno della ZTL (CONTRASSEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE);
 - agenzie immobiliari/assicurative, autoscuole, studi professionali tecnici e commerciali (CONTRASSEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE);

per i quali:



Ufficio Viabilità

- ❑ la **circolazione** è consentita nei giorni e nelle fasce orarie previste per il carico/scarico merci o in quelle specificatamente indicate dal singolo titolo autorizzativo, esclusivamente se il transito risulta finalizzato ad esigenze connesse allo svolgimento dell'attività. Nel caso in cui il titolo autorizzativo non riporti indicazioni in merito a giorni e/o orari, la circolazione è consentita solo nei periodi previsti dal punto 5) del presente atto;
 - ❑ la **sosta** operativa (per sosta operativa s'intende la sosta del veicolo con la presenza di personale impegnato in operazioni di carico/scarico) all'interno della ZTL è consentita limitatamente al tempo strettamente necessario per l'ultimazione delle singole operazioni di carico/scarico merci ed in ogni caso per un tempo non superiore a **15 (quindici) minuti**.
- f. veicoli, muniti di apposito permesso occasionale di transito e sosta rilasciato, nel rispetto delle indicazioni contenute nel Piano della Sosta, dal Comando di Polizia Locale.

2. per i veicoli per i quali è previsto il rilascio di apposito titolo autorizzativo (contrassegno o permesso), è fatto obbligo di esposizione dello stesso (esclusivamente in originale) in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo;
3. nei casi in cui nel Piano della Sosta o nel presente provvedimento sia prevista una durata massima per la sosta, è fatto obbligo al conducente di attestare l'orario di inizio sosta mediante l'esposizione in modo ben visibile del disco orario ovvero di analogo dispositivo;
4. le operazioni di carico e scarico merci sono consentite nel rispetto delle seguenti fasce orarie:

Dal Lunedì al Venerdì	Dalle ore 06,00 alle ore 10,30
	Dalle ore 14,00 alle ore 16,00
	Dalle ore 19,00 alle ore 20,00
Sabato	Dalle ore 06,00 alle ore 10,30

5. In tutte le vie e le piazze delimitate dalla relativa segnaletica stradale, vige il divieto di sosta con rimozione coatta del mezzo per tutte le categorie di veicoli.
 Gli spazi per la sosta dei veicoli a vario titolo autorizzati dovrà avvenire esclusivamente all'interno degli stalli appositamente delimitati, all'esterno dei quali la sosta è da considerarsi in ogni caso vietata.
 In detti spazi i veicoli privi di contrassegno o ritenuti tali per uso improprio o mancata esposizione dello stesso saranno sanzionati e rimossi.
6. Alla Polizia Locale compete l'attività di controllo finalizzato alla verifica del regolare utilizzo dei contrassegni ed ai conseguenti adempimenti del caso.
 Nel caso di perdita o di variazione di uno o più requisiti che hanno determinato il rilascio del contrassegno, l'interessato dovrà darne comunicazione all'Ufficio Viabilità entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento, per gli adempimenti conseguenti.
 L'Ufficio Viabilità effettuerà periodicamente controlli a campione per verificare la persistenza dei requisiti.
 Nel caso venga accertata la perdita di uno o più requisiti, gli organi preposti al controllo provvederanno a richiedere agli intestatari la restituzione del permesso entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione.
 Nel caso venga accertato dalla Polizia Locale l'utilizzo del contrassegno su di un veicolo diverso da quello riportato sul permesso stesso o l'utilizzo in condizioni diverse da quelle che ne hanno generato il rilascio, il permesso verrà immediatamente ritirato. In caso di impossibilità di ritiro immediato del permesso, l'Ufficio Viabilità provvederà, su segnalazione degli Agenti, a richiedere agli interessati la restituzione del permesso entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione.
 Contestualmente all'accertamento della perdita dei requisiti o di abusi nell'utilizzo del permesso, si provvederà all'immediata disabilitazione all'accesso alla ZTL.



Ufficio Viabilità

L'allegato 1 costituisce parte integrante della presente ordinanza.

7. Fatte salve le sanzioni per le violazioni previste dal Codice della Strada o da altre disposizioni di legge, incluse le disposizioni penali, l'omessa comunicazione nei termini prescritti dalla perdita o variazione dei requisiti che hanno determinato il rilascio del contrassegno, l'omessa restituzione nei termini previsti del contrassegno quando richiesto, l'utilizzo improprio del contrassegno, l'omessa esposizione del contrassegno in originale o l'utilizzo di fotocopie, e le altre violazioni alla presente ordinanza determineranno a carico dell'intestatario una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 ad €. 150,00, ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

D I S P O N E

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 del D. L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285. Ai sensi dell'art 159 del D. L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285, i veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositaria autorizzata secondo le modalità previste dall'art. 215 del D. L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285. La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

D E M A N D A

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare. Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso deve contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Il ricorso è notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S.

In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, in applicazione della legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il sottoscritto Dirigente del settore 7.

La presente Ordinanza annulla, sostituisce e/o integra le prescrizioni riferite ai tratti stradali sopra in oggetto contenute in analoghi atti cronologicamente antecedenti; in particolare l'adozione del presente atto determina la revoca dell'ordinanza n°54 del 29 gennaio 2009;

Il Dirigente del Settore 7
Ing. Giovanni LIGI

Il Comandante della Polizia Locale
Dott.sa Elena DE STEFANI



Ufficio Viabilità

Allegato 1

Varco "Corso Vittorio Emanuele":

Localizzazione: Corso Vittorio altezza piazza Castello

Orario validità della disciplina Zona a Traffico Limitato: 00,00 - 24,00 giorni feriali e festivi.

Varco "Via Garibaldi":

Localizzazione: via Garibaldi intersezione viale IV Novembre

Orario validità della disciplina Zona a Traffico Limitato: 00,00 - 24,00 giorni feriali e festivi.

Varco "Corso Roma":

Localizzazione: Corso Roma intersezione via XX Settembre

Orario validità della disciplina Zona a Traffico Limitato: 00,00 - 24,00 giorni feriali e festivi.

Varco "Corso Adda":

Localizzazione: C.so Umberto I intersezione C.so Adda/Via Lodino

Orario validità della disciplina Zona a Traffico Limitato: 00,00 - 24,00 giorni feriali e festivi.

All'interno del perimetro della **Zona a Traffico Limitato (ZTL)** sono compresi i seguenti tratti viari:

- C.so Adda (tratto C.so Umberto I ÷ Via S.Francesco)
- Via Castelfidardo
- Piazza Castello (eccetto tratto viario di collegamento tra Via del Guasto e V.le Dante, per i veicoli circolanti lungo la direttrice Via Solferino ÷ V.le Dante)
- Via Cavour (tratto C.so Roma ÷ Via Volturmo)
- Via Cingia
- Via De Lemene
- Piazza della Vittoria
- Via Gabba
- Via Gaffurio
- Via Garibaldi
- Via Incoronata
- Via Marsala (tratto Piazza della Vittoria ÷ Via XX Settembre)
- Via Morena
- Corso Roma (tratto Via XX Settembre ÷ Piazza della Vittoria)
- Corso Roma (tratto Via XX Settembre ÷ Via Legnano)
- Via Rossetti (tratto Via Castelfidardo ÷ Civico 4)
- Piazza S.Lorenzo
- Corso Umberto I
- Via Verdi
- Corso Vittorio Emanuele II
- Via Volturmo (tratto C.so Umberto I ÷ Piazza Mercato)